



COPIA - Deliberazione del Consiglio Provinciale

L'anno 2017 il giorno 29 del mese di Dicembre nella solita sala provinciale delle adunanze, nei modi di legge e previo N. 69 del 29/12/2017 avvisi notificati ai Signori Consiglieri nei termini e con le formalità di legge, si è riunito il Consiglio Provinciale in seduta pubblica di prima convocazione alla quale hanno partecipato i Consiglieri come dall'appello nominale.

Il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 09:50 .

OGGETTO : APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO-TECNICO- FINANZIARIO PER IL PERIODO 2018-2023 ED AFFIDAMENTO DELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ AFFERENTI AL SERVIZIO VIT (VERIFICA IMPIANTI TERMICI) ALLA SOCIETÀ IN HOUSE ORGANIZZAZIONE PROGETTI E SERVIZI SPA

Il Presidente della Provincia Dott. Mario PUPILLO (in continuazione di seduta) pone all'esame del Consiglio Provinciale l'argomento in oggetto indicato.

Presenti

PUPILLO MARIO
DI BUCCHIANICO GABRIELE
DI STEFANO GIOVANNI
MARINO GRAZIANO
PAOLINI ROCCO
SCARICACIOTTOLI NICOLA
SCOPINO ARTURO
SPUTORE VINCENZO
TAMBURRINO ANTONIO
VITALE EMILIANO
ZAPPALORTO CHIARA

Assenti

MARINUCCI LUCIANO
TIBERIO PIERDOMENICO

(Sono presenti il Presidente della Provincia MARIO PUPILLO e 10 Consiglieri)

(Sono assenti 2 Consiglieri)

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Franca Colella.

Argomento n. 6-
Inizio discussione: ore 10:40

Relaziona in merito all'argomento il Presidente, come in dettaglio riportato nel resoconto di seduta.

A seguito di che,

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

PREMESSO:

- che la Legge n. 10 del 9 gennaio 1991, all'art. 31 comma 3 prevede, chei comuni di popolazione superiore a 40.000 abitanti e Province per la restante parte del territorio effettuino, con cadenza almeno biennale, i controlli necessari ad accertare l'osservanza delle norme sul rendimento di combustione degli impianti termici;
- che il Consiglio Provinciale, con deliberazione del 01/03/1999 n.17 ha approvato l'atto costitutivo, lo statuto e il piano tecnico, economico e finanziario della società per azioni di diritto comune denominata "ORGANIZZAZIONE PROGETTI E SERVIZI", in sigla OPS SpA.;
- che la Provincia ha attuato il servizio "VIT - Verifica Impianti Termici", finalizzato al controllo degli impianti termici ai sensi dell'art. 31, comma 3, L. 10/91, secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione, art. 11 commi 18, 19 e 20 del DPR n. 412/1993, come modificato con DPR n. 551/1999, per il tramite della OPS SpA;
- che ai fini del corretto svolgimento dei servizi da parte della Società e per assicurare il necessario e dovuto controllo da parte della Provincia, la stessa ha stipulato con la OPS la Convenzione del 27/07/1999 relativa all'affidamento del servizio di controllo del corretto esercizio e manutenzione degli impianti termici;
- che, con l'entrata in vigore del DPR n. 551 del 2112-1999, che ha modificato in parte il DPR n. 412/93, si è reso necessario effettuare una revisione delle tariffe inerente il Progetto VIT, revisione effettuata con Delibera CP. n.77/3, del 29/11/2000 e, per l'effetto, la Convenzione del 27/07/1999 è stata sostituita con Convenzione del 02/01/2001, con scadenza al 30/09/2004;
- che, con delibera del Consiglio Comunale n. 278 del 28/11/2002, il Comune di Chieti ha acquistato alcune quote della OPS SpA, adducendo le necessarie motivazioni per l'ingresso nella compagine sociale e per l'affidamento alla OPS SpA, delle attività di controllo ai sensi dell'art. 31 comma 3 della L 10/1991;
- che attualmente le quote societarie sono interamente possedute dai due enti e rispettivamente: Provincia di Chieti 89,7%, Comune di Chieti 10,30%;
- che l'affidamento del servizio è rimasto affidato alla OPS SpA con due separati contratti, stipulati con Provincia e Comune di Chieti;

- che la Provincia di Chieti ha stipulato con OPS SpA il contratto di servizio del 30.12.2003, comprensivo dei relativi disciplinari di servizio;
- che l'art. 15 del succitato contratto del 30.12.2003, contemplava l'obbligo per la OPS di procedere a riformulare un Piano economico-finanziario, qualora la Provincia ne avesse fatto richiesta, motivata da aggiornamenti normativi in materia di controlli intervenuti in corso di esecuzione del contratto;
- che con D. Lgs. n. 192/2005, recante "Attuazione della Direttiva 2002/91/CE", relativa al Rendimento energetico dell'edilizia, la materia afferente al Servizio di controllo degli impianti termici di cui alla Legge 10/1991 e regolamenti attuativi, ha subito ulteriori mutamenti anche con riferimento alla cadenza temporale dei controlli sugli impianti termici;
- che, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 17 del D.Lgs. 192/05 la Regione Abruzzo, nel recepire la Direttiva Comunitaria 2002/91/CE ha emanato la Legge 25/06/2007 n. 17, *avente per oggetto "Disposizioni in materia di esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici"*;
- che, conseguentemente a ci, la OPS SpA veniva invitata a riformulare la pianificazione tecnica e finanziaria delle attività, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Provinciale, da redigere alla luce della nuova normativa nazionale e regionale;
- che, pertanto, con deliberazione del Consiglio Provinciale del 22/10/2007, n. 101 è stato approvato il nuovo Piano tecnico-economico-finanziario, inerente al Progetto VIT, corredato da apposito contratto e disciplinare di servizio per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2011, con conseguenziale sottoscrizione dei relativi atti con la OPS SpA;
- *che l'art. 8 della succitata Convenzione statuiva, come la precedente, che : "...sei mesi prima della naturale scadenza del presente atto la OPS dovrà presentare all'approvazione del competente Organo provinciale un nuovo Piano tecnico-economico-finanziario idoneo a garantire la corretta prosecuzione delle attività connesse..."*
- che pertanto è stata attivata la procedura per il nuovo affidamento, conclusasi con l'approvazione del Piano tecnico-economico-finanziario per mezzo della delibera di Consiglio Provinciale n. 148 del 20 dicembre 2011;
- che in data 14-02-2012 è stato sottoscritto, tra Provincia di Chieti e OPS SpA, il contratto di servizio, con scadenza 31 dicembre 2017;
- *che l'art. 3 del succitato contratto prevede:Al fine di consentire all'Ente la prosecuzione delle attività tecnico-amministrative alle quali è deputato dalla vigente normativa in materia nonché per consentire le debite valutazioni ai fini del rinnovo dell'affidamento, sei mesi prima della naturale scadenza del presente atto la OPS dovrà presentare all'approvazione del competente Organo provinciale un*

nuovo Piano tecnico-economico-finanziario idoneo a garantire la corretta prosecuzione delle attività connesse e che, in considerazione della periodicità biennale dei controlli, dovrà essere modulato su un lasso temporale di ulteriori anni sei;

- che pertanto la OPS SpA doveva presentare il nuovo Piano tecnico-economico-finanziario entro il 30 giugno 2017;

CONSIDERATO

- che con L.R. 20 ottobre 2015, n. 32 (Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014) la Regione Abruzzo ha avocato a sé le competenze per il controllo degli impianti termici, stabilendo all'Art. 3 (Funzioni oggetto di trasferimento alla Regione), comma 1, lettera p) che: *'Sono oggetto di trasferimento alla Regione le seguenti funzioni amministrative attribuite, conferite o comunque esercitate dalle Province prima dell'entrata in vigore della presente legge,... p) le funzioni in materia di energia, comprese le funzioni di controllo degli impianti termici'*;
- che l'Art. 8 (Disposizioni per il trasferimento delle funzioni alla Regione) della L.R. 32/2015, stabilisce che: *"Ai fini del trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 3, sulla base delle linee guida di cui all'articolo 7 e nel rispetto della normativa statale vigente, Regione e Province stipulano, nell'ambito dell'Osservatorio regionale, specifici accordi che disciplinano la effettiva decorrenza del trasferimento, le modalità operative, nonché l'entità dei beni, delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative destinate dalla Provincia all'esercizio della singola funzione e individuano eventuali risorse aggiuntive rinvenibili a carico del bilancio regionale con la relativa copertura finanziaria, in un quadro di piena e durevole sostenibilità. Ciascun accordo pu prevedere il trasferimento di una o più funzioni secondo criteri di gradualità"*.
- che gli accordi stipulati tra Regione e Province a norma dell'art. 8 della L.R. 50/2015, si prevedeva il passaggio delle competenze alla Regione entro giugno 2016;
- che tale termine si è procrastinato oltre il giugno 2017, termine entro il quale la OPS doveva presentare il nuovo Piano tecnico-economico-finanziario;
- che con nota del 12 giugno 2017 la OPS ha inviato alla Provincia le linee guida del nuovo Piano tecnico-economico-finanziario, chiedendo nel contempo il pronunciamento in merito da parte della Provincia, anche in relazione a quanto disposto dalla L.R. 32/2015;
- che la Provincia di Chieti, con nota del 26 giugno 2017, comunica l'improcedibilità all'approvazione del nuovo Piano, in quanto la Regione, titolare della funzione, non ha dato riscontro alle sollecitazioni della Provincia stessa, inviate nel marzo 2017 e nel maggio 2017;

- che la Regione pubblicava sul BURA 8 settembre 2017, n. 90, la L.R. 30 agosto 2017, n. 50, recante *“Modifiche alla legge regionale 20 ottobre 2015, n. 32 (Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014)”*, la quale dispone che le funzioni di controllo degli impianti termici, vengo attribuite nuovamente alle province: *“Art. 4-bis (Funzioni delle Province in materia di energia): 1. In materia di energia, ferma restando la potestà regolamentare della Regione, le Province, in forma singola o associata, esercitano le seguenti funzioni amministrative: a) funzione di controllo degli impianti termici”*;
- che, in attuazione dell’art. 4 bis della L.R. 32/2015, come modificata dalla L.R. 50/2017, nell’ottobre 2017, venivano stipulati gli accordi previsti dall’art. 8 della medesima L.R. 32/2015, che hanno reso operativo il ritorno della funzione di controllo in capo alle province;

TENUTO CONTO

- che con L. R. 4 luglio 2015, n. 18 (*Disposizioni regionali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici*) la Regione ha provveduto a recepire la Direttiva 2010/31/UE
- che all’art. Art. 8 (*Abrogazioni*), la L.R. 18/2015 prevede che *“1. La legge regionale 25 giugno 2007, n. 17 (Disposizioni in materia di esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici) è abrogata a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento regionale di cui all'art. 2.”*
- che il Regolamento di cui all’art 2 della L.R. 18/2015 non è stato ancora emanato e che pertanto rimane pienamente vigente la L.R. 17/2007.

RITENUTO, pertanto, di dover continuare ad esercitare la funzione di controllo degli impianti termici, come stabilito dalla L.R. 30 agosto 2017, n. 50;

- che la OPS SpA si è attivata per la redazione del Piano tecnico-economico-finanziario, approvato con delibera di CDA del 28 novembre 2017;
- che la OPS con nota del 28 novembre 2017, ha trasmesso alla Provincia il nuovo Piano tecnico-economico-finanziario riferito al periodo 2018/2023;
- che in seguito ai necessari confronti con gli enti proprietari la OPS SpA ha provveduto a ad emendare il Piano, inoltrando il documento aggiornato in atti al prot. n. 21.422 del 21 dicembre 2017;

VISTO il Piano economico trasmesso da OPS costituito dalla relazione di seguenti allegati: Schema di contratto; Schema di disciplinare tecnico; Schema di revisione dei regolamenti del servizio; Calcolo analitico dei costi;

PRESO ATTO della Relazione di cui all’art. 192, comma 2 del D.lgs 50/2016, approvata con decreto presidenziale n. 191 del 21 dicembre 2017, con la quale è stata effettuata una valutazione preventiva sulla congruità economica del Piano economico-tecnico-

finanziario presentato dalla O.P.S. S.p.a. per il periodo 2018-2023, che si allega al presente atto;

DATO ATTO

- che il Piano tecnico-economico-finanziario presentato dalla OPS SpA è pienamente conforme alla L.R. 17/2007, sia sotto l'aspetto delle previsioni temporali che per quanto attiene ai contenuti di gestione tecnica e finanziaria;
- che la competenza a decidere sulla approvazione del predetto piano tecnico-economico-finanziario e relativi allegati per l'affidamento con la modalità "in house providing" alla OPS SPA spetta al Consiglio provinciale, in relazione all'art. 42 del D. Lgs 267/2000 ed alla legge 56/2014 di riordino delle Province;

VISTO

- *il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", che all'articolo 16 disciplina le società in house e testualmente cita:*

1. Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata.

2. Ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo di cui al comma 1:

a) gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del codice civile;

b) gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile;

c) in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile.

3. Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

4. Il mancato rispetto del limite quantitativo di cui al comma 3 costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile e dell'articolo 15 del presente decreto.

5. Nel caso di cui al comma 4, la società pu sanare l'irregolarità se, entro tre mesi dalla data in cui la stessa si è manifestata, rinunci a una parte dei rapporti di fornitura con soggetti terzi, sciogliendo i relativi rapporti contrattuali, ovvero rinunci agli affidamenti diretti da parte dell'ente o degli enti pubblici soci, sciogliendo i relativi rapporti. In quest'ultimo caso le attività precedentemente affidate alla società controllata devono essere riaffidate, dall'ente o dagli enti pubblici soci, mediante procedure competitive regolate dalla disciplina in materia di contratti pubblici, entro i sei mesi successivi allo scioglimento del rapporto contrattuale. Nelle more dello svolgimento delle procedure di gara i beni o servizi continueranno ad essere forniti dalla stessa società controllata.

6. Nel caso di rinuncia agli affidamenti diretti, di cui al comma 5, la società pu continuare la propria attività se e in quanto sussistano i requisiti di cui all'articolo

4. A seguito della cessazione degli affidamenti diretti, perdono efficacia le clausole statutarie e i patti parasociali finalizzati a realizzare i requisiti del controllo analogo.

7. Le società di cui al presente articolo sono tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 192 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016.”

RICHIAMATI:

- i commi da 1 a 5 dell'art. 5 del D. Lgs n. 50 del 18/04/2016 che prevedono l'esclusione dall'ambito di applicazione del codice degli appalti per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico e che vengono di seguito riportati:

“1. Una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;

b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;

c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

2. Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi del comma 1, lettera a), qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. Tale controllo pu anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore.

3. Il presente codice non si applica anche quando una persona giuridica controllata che è un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore, aggiudica un appalto o una concessione alla propria amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore controllante o ad un altro soggetto giuridico controllato dalla stessa amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore, a condizione che nella persona giuridica alla quale viene aggiudicato l'appalto pubblico non vi sia alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto prescritte dalle legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

4. Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore pu aggiudicare un appalto pubblico o una concessione senza applicare il presente codice qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 1, anche in caso di controllo congiunto.

5. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti;

b) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica;

c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti .”

DATO ATTO

- che la gestione del servizio attraverso il modello della società in house consente alla Provincia di Chieti di partecipare all'esercizio della funzione, esercitando i poteri di programmazione e di controllo analogo sulla società in base alla vigente normativa, coniugando l'efficienza della gestione manageriale d'impresa con l'efficacia dell'azione amministrativa e realizzando gli obiettivi di economicità senza il vincolo del profitto, mediante la fissazione di tariffe che tengono conto al contempo dell'interesse della comunità di riferimento e degli equilibri finanziari del servizio;
- che l'ispezione degli impianti termici ai sensi ex art. 31, comma 3, Legge n. 10/1991, D.Lgs. n. 192/2005, L.R. Abruzzo n. 17/2007 e successive modifiche ed integrazioni rientra nell'oggetto sociale della O.P.S. S.p.a, come si evince dalla lettura dell'art. 4 dello Statuto della società;
- che il servizio fino ad oggi gestito dalla O.P.S. S.p.a. ha presentato caratteristiche di qualità e di piena sostenibilità economico-finanziaria;
- che la prosecuzione del servizio con la O.P.S. S.p.a. assicura ulteriormente la qualità e l'economicità del servizio, poiché la società detiene un know-how ultra-decennale e modalità organizzative che garantiscono la copertura dell'intero territorio provinciale, in un'ottica di sostenibilità ed efficienza;

EVIDENZIATO inoltre che, poiché la normativa statale e regionale, in particolare, l'art. 31, comma 3, della L. 09/01/1991, n. 10 e l'art. 5, comma 1, della L. R. 25/06/2007, n. 17, pongono a carico degli utenti la copertura dei costi del servizio, stabilendo che gli accertamenti e le ispezioni vanno eseguite “con onere a carico degli utenti”, diventa di particolare importanza assicurare al contempo sostenibilità economica al servizio, tenendo conto anche delle esigenze della collettività, con particolare riguardo alla fissazione delle tariffe;

RITENUTO

- che il piano tecnico-economico-finanziario presentato dalla OPS SpA possa garantire il raggiungimento degli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche, come prescritto dalla legge;
- che si debba pertanto procedere all'affidamento del servizio VIT – Verifica Impianti Termici alla O.P.S. S.p.a., società in house della Provincia di Chieti, per gli anni 2018-2023, anche in considerazione dei vantaggi che la gestione mediante società in house garantisce, attraverso lo strumento del controllo analogo, oltre che dei

benefici che la continuità del servizio assicura in termini di qualità e di sostenibilità sociale, in relazione alla fissazione delle tariffe;

VISTO il Titolo primo del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 ed i relativi provvedimenti attuativi, nonché le discipline contabili vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto, con particolare riferimento al Testo Unico degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000 per quanto con esso compatibili;

EVIDENZIATO che la provincia di Chieti attualmente non è dotata di un bilancio pluriennale bensì del solo bilancio della annualità corrente 2017 (in ragione delle deroghe previste rispetto a tale adempimento dalla legislazione nazionale) e che pertanto si rende opportuno sottoporre ad uno step di verifica il piano tecnico-economico-finanziario ed allegati relativi all'affidamento in house del servizio in oggetto, già alla fine del primo anno 2018, per verificarne la compatibilità con i bilanci futuri;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, così come espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/00 e allegati alla presente delibera;

PRESO ATTO del parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

VISTI:

il D. Lgs 267/2000 e succ. mod. ed int.;

la legge 56/2014;

il D. Lgs 50/2016 e succ. mod ed int.;

il D.Lgs. 175/2016 e succ mod. ed int.;

il D. Lgs 118/2011 e succ mod ed int.

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

- 1) Di approvare il Piano tecnico-economico-finanziario presentato dalla OPS S.p.a., corredato da apposito contratto, disciplinare tecnico e calcolo analitico dei costi che, allegati al presente provvedimento, ne costituiscono parte integrante e sostanziale, per il periodo 1° gennaio 2018-31 dicembre 2023, secondo le modalità riportate nel Piano tecnico-economico-finanziario;
- 2) Di dare atto che costituisce parte integrante degli atti di cui al punto 1 il "Regolamento per l'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni degli impianti termici" che, nel testo novato, è stato approvato dal Consiglio Provinciale con precedente punto all'o.d.g. dell'odierna consiglio, atto deliberato immediatamente eseguibile;
- 3) Di affidare lo svolgimento delle attività afferenti al Servizio VIT alla O.P.S. S.p.a., secondo le modalità descritte dal Piano tecnico-economico-finanziario di cui al punto 1 ed al Regolamento di cui al punto precedente;

- 4) Di dare atto, in relazione alle motivazioni di cui in premessa, ad integrazione dello schema di contratto allegato, che la Provincia di Chieti dovrà sottoporre ad uno step di verifica il piano tecnico-economico-finanziario ed allegati relativi all'affidamento in house del servizio in oggetto, già alla fine del primo anno 2018, per verificarne la compatibilità con i bilanci futuri;
- 5) Di dare atto che costituiscono allegati alla presente deliberazione:
 - la relazione sulla congruità ex art. 192, comma 2, del D. lgs 50/2016 approvata con decreto presidenziale n. 191 del 21 dicembre 2017;
 - il piano tecnico-economico-finanziario e tutti gli atti individuati ai punti 1 e 2;
- 6) Di dare mandato al dirigente competente per il compimento degli atti consequenziali.
- 7) Di disporre che gli uffici provinciali competenti provvedano, ai sensi dell'art. 192, comma 3 alla pubblicazione degli atti nella apposita sezione di amministrazione trasparente;

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Inoltre;

Su conforme proposta del presidente dell'assemblea e stante l'urgenza;

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Esaurite le operazioni di voto, essendo conclusi gli argomenti posti all'o.d.g., la seduta viene sciolta alle ore 11:00.

Letto e sottoscritto

Il Presidente
(f.to Mario Pupillo)

Il Segretario Generale
(f.to Franca Colella)

.....

.....

Certificato di pubblicazione

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio di questa provincia dove rimarrà affissa per 15 gg. consecutivi.

Chieti,

IL RESPONSABILE
(f.to Elisabetta Cini)

Certificato di esecutività

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____ essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4 del d. lgs. N. 267/2000.

Chieti,

IL RESPONSABILE
(f.to Elisabetta Cini)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Chieti,

IL RESPONSABILE
(Elisabetta Cini)